



ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI

- Regolamento -

1. Requisiti per l'iscrizione

2. Elenco delle categorie merceologiche (Allegato A.1)

3. Modalità di presentazione della domanda - Modulistica (Allegato A.2)

1. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

L'iscrizione all'Albo può essere richiesta da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- c) iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica attività di impresa;
- d) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, o a carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- e) assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10, legge 31 maggio 1965, n. 575;
- f) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- g) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) assenza nell'esercizio della propria attività professionale, di errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;



- i) non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai requisiti di ordine generale, alla capacità economico- finanziaria ed alla capacità tecnica.
- l) adempimento agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive integrazioni e modificazioni;
- m) di essere in regola con le disposizioni previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68.

2. CATEGORIE MERCEOLOGICHE

L'iscrizione viene effettuata per le categorie di cui all'elenco allegato A.1.

L'indicazione delle categorie merceologiche va operata con riferimento alla codificazione appositamente predisposta ed indicata nel predetto allegato. Esse devono essere riferite all'attività esercitata dichiarata alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato dalla ditta richiedente. In caso contrario non si potrà dar corso alla richiesta di iscrizione alla categoria merceologica indicata. Si può procedere in qualsiasi momento all'aggiunta di una o più categorie mediante la trasmissione di copia del certificato della Camera di Commercio da cui risulti l'inserimento delle nuove attività esercitate. L'aggiornamento avrà comunque effetto dall'anno solare successivo.

3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

La domanda deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo (allegato A.2), da compilare a macchina o in stampatello in ogni sua parte, specificando le categorie per le quali l'iscrizione è richiesta, nel rispetto di tutte le indicazioni contenute nelle presenti istruzioni.

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa.

Le domande con indicazione sulla busta "Albo dei Fornitori" potranno essere consegnate ovvero inviate mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con A/R al seguente indirizzo:

Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo - CGIAM

Via F. Baracca, 175 - 85100 – Potenza.

3.1 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

La richiesta d'iscrizione all'Albo deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) certificato di cittadinanza;

C.G.I.A.M. – Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo
Via F. Baracca, 175 85100 POTENZA • Tel./Fax: +39 097169511 • E-mail: info@cgiam.org
Web Site: www.cgiam.org • P.IVA 01600250763 • Cod. Fisc. 80011410760

Istituto di diritto pubblico per lo sviluppo socio-economico e lo studio dei rischi naturali, fondato sotto l'egida della Commissione Nazionale Italiana presso l'UNESCO e della Regione Basilicata



- b) certificato di residenza;
- c) c) relazione sintetica sull'attività dell'impresa (*facoltativa*).
- d) La documentazione di cui sopra alle lettere a) e b) può essere fornita al CGIAM mediante autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta con i moduli in allegato (A.2).
- e) E' comunque facoltà del richiedente di presentare i documenti in originale o copia.
- f) La documentazione di cui alle lettere a) e b) deve essere presentata con riferimento ai seguenti soggetti:
 - 1) ai titolari delle imprese individuali;
 - 2) a tutti i soci quando trattasi di società di persone; a tutti i soci accomandatari per le società in accomandita semplice;
 - 3) a tutti gli amministratori muniti di rappresentanza nelle società a responsabilità limitata, nelle società per azioni, nelle società in accomandita per azioni, nelle società cooperative e consortili;
 - 4) a tutti coloro che legalmente operano in nome e/o per conto delle imprese di cui sopra; ai procuratori speciali espressamente indicati o designati, allegando copia del verbale di conferimento dei poteri di procura.

La relazione di cui alla lettera c) deve essere firmata dal legale rappresentante e deve contenere informazioni relative al livello di attrezzature, numero e professionalità dei dipendenti, affidabilità economica e qualità dei beni o servizi prodotti.

Per le imprese dell'Unione Europea, i cittadini comunitari e gli extracomunitari residenti valgono le medesime indicazioni disposte per le imprese ed i cittadini italiani, con obbligo però di predisporre la traduzione in italiano di eventuali documenti in lingua straniera.

Qualora la legislazione dello Stato straniero non contempli il rilascio di uno o più documenti tra quelli sopra indicati ovvero se i medesimi non contengano tutti i dati richiesti, i documenti possono essere sostituiti da dichiarazione resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa ovvero innanzi ad un notaio o ad un pubblico ufficiale che siano autorizzati a riceverle e ad attestarne l'autenticità in base alla legislazione dello Stato straniero.

Nel caso in cui l'impresa sia in possesso di certificazioni di qualità, può dichiararlo nella predetta relazione, o in alternativa, allegare copia delle certificazioni rilasciate.



Il CGIAM si fa riserva di procedere ad accertamenti d'ufficio per appurare la veridicità di quanto contenuto nelle autodichiarazioni, avvalendosi dei rapporti di collaborazione con gli uffici pubblici deputati a rilasciare le corrispondenti certificazioni e di richiedere in qualsiasi momento ai soggetti iscritti all'Albo:

- certificato rilasciato dal Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato, ovvero dai registri professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica attività di impresa, in data non anteriore a tre mesi. Le società cooperative ed i consorzi di cooperative dovranno produrre anche la certificazione prevista dalle norme vigenti. L'iscrizione alla Camera di Commercio deve essere comprensiva della dichiarazione di vigenza dell'impresa, cioè della dichiarazione che la stessa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività e che non esistono procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria e altre situazioni equivalenti; diversamente, la dichiarazione di vigenza deve essere allegata separatamente e in corso di validità.

3.2 ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO.

Soddisfatto il possesso dei requisiti ai fini dell'iscrizione, la stessa si intende effettiva dalla data di inserimento nell'apposita banca dati. Dell'inserimento medesimo sarà data comunicazione a chi ne faccia richiesta.

L'iscrizione conserva efficacia fino alla scadenza del terzo anno solare successivo a quello in cui è stata concessa e potrà essere rinnovata, di triennio in triennio, a condizione che l'impresa, entro il 31 Maggio dell'anno in scadenza, presenti domanda di mantenimento della iscrizione, corredata da una autocertificazione attestante la permanenza ed il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione medesima.

Nelle procedure di affidamento, saranno osservati criteri che garantiscano la rotazione e la concorrenza tra le ditte iscritte all'Albo nell'ambito di ciascuna categoria merceologica, fermi restando eventuali correttivi per i casi in cui dovesse prevalere, nell'interesse del CGIAM, il ricorso a prestazioni di qualità professionale speciale o basate su particolari requisiti. Ove ricorrano ragioni di necessità ed urgenza o di convenienza legate alla natura o a specifiche



caratteristiche del bene da acquistare o del servizio da eseguire l'invito potrà essere rivolto anche a soggetti non iscritti.

I soggetti iscritti all'Albo sono tenuti a dare immediata comunicazione e a trasmettere tempestivamente i documenti concernenti qualunque variazione intervenuta in merito ai requisiti, agli stati ed alle notizie dichiarati, entro trenta giorni dal verificarsi della medesima.

Si è cancellati dall'Albo, oltre che su richiesta dell'impresa, nei seguenti casi:

- 1) mancata comunicazione entro 30 giorni delle eventuali variazioni intervenute in merito ai requisiti, agli stati ed alle notizie dichiarati;
- 2) mancata presentazione della richiesta di rinnovo;
- 3) tre richiami scritti per inadempienze parziali;
- 4) gravi inadempienze, negligenza o malafede nelle prestazioni;
- 5) perdita o falsa dichiarazione in merito ad uno o più requisiti (lettere a - m dei requisiti generali).

L'atto di cancellazione è comunicato all'interessato. Una nuova iscrizione potrà essere richiesta:

- non prima di tre mesi per i casi previsti ai punti 1 e 2;

- in un periodo compreso fra 1 e 2 anni per tutti gli altri casi in relazione alla gravità

dell'inadempienza. Il CGIAM si riserva di richiedere in qualsiasi momento ai soggetti iscritti all'Albo di documentare la sussistenza e/o la permanenza dei necessari requisiti e di procedere ad accertamenti d'ufficio per appurare la veridicità di quanto contenuto nelle autodichiarazioni, avvalendosi dei rapporti di collaborazione con gli uffici pubblici deputati a rilasciare le corrispondenti certificazioni.

3.3 TRATTAMENTO DEI DATI

I dati relativi all'Impresa e i dati personali saranno utilizzati dal CGIAM per la gestione dell'iscrizione ed ai fini di ogni diritto o facoltà spettanti all'Ente in ragione del rapporto contrattuale con l'Impresa iscritta. Essi verranno trattati con mezzi informatici e potranno essere, a termini di legge, consultati dai diretti interessati, modificati, integrati o cancellati (D.Lgs. n. 196/2003).